

Ordine degli psicologi – Procedimento disciplinare sulla base del Regolamento approvato nel 2001 – Delibera contenente la sanzione disciplinare formata con la partecipazione del consigliere istruttore – Nullità – Esclusione.

Famiglia naturale – Osservazione psicologica sul minore finalizzata alla vigilanza sull’istruzione, l’educazione e le condizioni di vita del medesimo – Mancato consenso del genitore affidatario – Irrilevanza – Osservazione avente altre finalità – Consenso del genitore affidatario – Necessità – Illecito deontologico.

La sentenza in oggetto decide su due questioni di notevole interesse per gli psicologi.

La prima riguarda un problema di natura procedimentale in materia disciplinare.

La Corte d’appello di Firenze aveva, nel 2004, respinto il reclamo contro un provvedimento del Tribunale fiorentino, il quale aveva a sua volta stabilito essere valida la delibera del Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Toscana, assunta a conclusione di un procedimento disciplinare che aveva visto infliggere la sanzione dell’avvertimento alla incolpata. Tale delibera era stata presa, vigente il Regolamento disciplinare del 1998, con la partecipazione ed il voto del consigliere che era stato istruttore nello stesso procedimento, formulando il capo di imputazione. Il Regolamento disciplinare in questione stabiliva, per contro, che il consigliere istruttore dovesse comunicare all’incolpato la richiesta di sanzione, svolgere la sua relazione al Consiglio, ma non partecipare alla sua adunanza in cui si decideva intorno alla sanzione stessa.

Invece, il Regolamento nella successiva versione del 2001 dispone che il consigliere istruttore riferisca al Consiglio dell’Ordine per

consentirgli di decidere se archiviare o, invece, aprire il dibattimento, in tale ultima ipotesi il Presidente dovendo formulare lui medesimo gli addebiti da contestare all'incolpato e proporre la sanzione, partecipando il consigliere istruttore alla decisione collegiale del Consiglio.

Di fatto, era avvenuta una sorta di commistione nell'applicazione del vecchio e del nuovo Regolamento, in quanto il consigliere istruttore, nella specie, aveva formulato la contestazione, aveva proposto la sanzione e aveva presenziato all'adunanza del Consiglio, partecipando alla discussione ed esprimendo il proprio voto.

A giudizio della Suprema Corte, la violazione della normativa regolamentare non ha comportato la nullità della delibera con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare, sia perché la maggioranza dei voti per la decisione adottata sussisteva anche a prescindere dal voto espresso dal consigliere istruttore, sia perché era stato il Consiglio a decidere l'apertura del procedimento disciplinare e a formulare il capo di incolpazione, e non già l'istruttore. Ciò ha condotto a questa duplice conseguenza: da un lato, non vi è stato alcun pregiudizio nell'accertamento della violazione delle regole deontologiche, pur avendo l'istruttore avanzato la proposta della sanzione, e dall'altro la piena legittimità – pur in vigore del più antico Regolamento disciplinare – dello svolgimento della Relazione e della partecipazione al voto da parte del consigliere istruttore.

Coerentemente a numerosi precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha ribadito la tesi secondo la quale il procedimento disciplinare ha natura amministrativa, onde ad esso non sono applicabili le più rigorose norme relative alla composizione dei collegi giudicanti dettate per i procedimenti giudiziari.

—

La seconda questione affrontata nella sentenza in oggetto riguarda l'applicazione dell'art. 31 del Codice deontologico degli psicologi italiani, il quale, come è noto, prescrive che le prestazioni professionali a minori sono "generalmente" subordinate al consenso di chi esercita su di essi la potestà genitoriale.

La situazione regolata qui dalla Suprema Corte – nel quadro legislativo precedente all’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - è quella di una famiglia naturale, nella quale i genitori non sono più conviventi, e la figlia minore, affidata alla madre, vive per tre giorni alla settimana con il padre. Il quesito è se l’intervento dello psicologo, nella specie a fini diagnostici, debba essere consentito dal genitore non affidatario, ma convivente col minore, ovvero dal genitore non convivente, ma affidatario, oppure ancora da entrambi i genitori.

La Corte d’appello, autrice dell’impugnata sentenza, aveva dato per scontato che l’art. 155 del codice civile – il quale prevedeva, nella formulazione precedente alla novella del 2006, che il coniuge cui sono affidati i figli abbia l’esercizio esclusivo della potestà parentale – fosse applicabile anche nel caso dei genitori naturali. Ma la Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio 1998, n. 166, aveva invece ritenuto che il disposto del citato art. 155 non fosse applicabile nei casi di filiazione naturale, dovendosi in tal ipotesi fare riferimento all’art. 317 bis, il quale prescrive che l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ai genitori che hanno riconosciuto il figlio naturale, ove siano conviventi, e, ove non lo siano, al genitore che col minore convive.

Nel caso in esame, e fermo restando quanto disposto dal citato art. 317 bis, riesce applicabile l’art. 316, pel quale la potestà di entrambi non viene meno quando i figli siano affidati ad uno solo dei genitori naturali; infatti, occorre tenere rigorosamente distinti i concetti di “titolarità” e di “esercizio” della potestà genitoriale; e la potestà comune permane anche nell’ipotesi di affido esclusivo.

Premettendo che la fattispecie in esame si riferisce – come si è accennato - ad un periodo anteriore alla vigenza della legge 54/2006, la sentenza precisa che la potestà congiunta dei genitori veniva a cessare ove venisse meno la loro convivenza. Conseguentemente, si configurava l’illecito di cui all’art. 31 del Codice deontologico ove lo psicologo effettuasse sul minore una prestazione professionale su richiesta del solo genitore non affidatario (nel caso, evidentemente, di affido esclusivo).

Tuttavia, poiché l'art. 317 bis, u.c., consente al genitore non esercitante la patria potestà il potere di vigilare sulla educazione e sulle condizioni di vita del minore, egli può lecitamente dare incarico allo psicologo dell'osservazione del figlio, ancorché questi sia affidato all'altro genitore, limitatamente però ai fini della vigilanza, appunto, sull'educazione e sulle condizioni di vita del minore stesso.

Pertanto, nel caso di affidamento congiunto non necessita il consenso di entrambi i genitori "per visite non invasive quali quelle psicologiche", e, nell'ipotesi di affidamento esclusivo, neppure occorre il consenso dell'affidatario, in quanto permane nell'altro genitore una residuale potestà genitoriale limitatamente al diritto-dovere di vigilanza di cui sopra.

Nel caso in esame, lo psicologo venne considerato deontologicamente colpevole in quanto eseguì l'osservazione della minore quale CTP del padre non affidatario per risolvere la contesa fra i genitori sulle decisioni da adottare circa l'affidamento della minore, e non già allo scopo di verificare le condizioni di vita della minore stessa.

La sentenza pone, quindi, una chiara distinzione tra l'osservazione psicologica del minore tesa a verificarne le condizioni di vita, e l'osservazione avente finalità diverse: nel primo caso, non occorre il consenso dell'altro genitore, poiché entrambi conservano il dovere-potere di vigilanza sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita della prole; nel secondo caso, invece, vi è una imprescindibile connessione fra l'esercizio della potestà e il diritto a consentire l'intervento dello psicologo

Ne consegue che è comunque precluso al genitore che non esercita tale potestà dare un legittimo consenso ad attività professionali di tipo psicoterapeutico o, in ogni modo, che vanno oltre il compito di accertare dal punto di vista psicologico lo stato in cui vive il minore.

e.c.